



Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile



Ministero dello Sviluppo Economico

RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO

Diffusione del nuovo schema di etichettatura energetica a partire dai principali elettrodomestici

Milena Presutto, Simonetta Fumagalli, Patrizia Pistochini

DIFFUSIONE DEL NUOVO SCHEMA DI ETICHETTATURA ENERGETICA A PARTIRE DAI
PRINCIPALI ELETTRODOMESTICI

Milena Presutto, Simonetta Fumagalli, Patrizia Pistochini (ENEA)

Settembre 2011

Report Ricerca di Sistema Elettrico

Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico – ENEA

Area: Razionalizzazione e Risparmio nell'Uso dell'Energia Elettrica

Progetto: Studi e Valutazioni sull'Uso Razionale dell'Energia: Strumenti e tecnologie per
l'efficienza energetica nel settore dei servizi

Responsabile Progetto: Ilaria Bertini, ENEA

INDICE

1	L'Etichettatura energetica dell'Unione Europea.....	4
1.1	<i>La base legale dell'etichetta energetica.....</i>	4
1.2	<i>Principali elementi della Direttiva Quadro 2010/30/UE.....</i>	4
1.3	<i>Le misure di implementazione: i Regolamenti delegati.....</i>	6
1.4.1	<i>L'etichetta per i frigoriferi.....</i>	7
1.4.2	<i>L'etichetta per lavatrici e lavastoviglie.....</i>	10
1.4.2	<i>L'etichetta per i televisori.....</i>	11
2	Diffusione e supporto della nuova etichetta energetica.....	14
2.1	<i>Articoli su quotidiani e riviste specializzate.....</i>	14
2.2	<i>Pannelli espositivi.....</i>	14
2.3	<i>Presentazioni a seminari tematici.....</i>	16
2.4	<i>Interviste radiofoniche.....</i>	17

1 L'Etichettatura energetica dell'Unione Europea

Il 18 giugno 2010 è stata pubblicata la Direttiva quadro 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, *“concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”* [1].

1.1 La base legale dell'etichetta energetica

La direttiva 2010/30/UE è la rifusione della precedente direttiva quadro 1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 *“concernente l'indicazione del consumo d'energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”* [2] che stabiliva, per la prima volta nell'allora Comunità Europea, la necessità di definire un sistema condiviso di informazioni obbligatorie sul consumo di energia e di altre risorse essenziali (acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio per il suo normale funzionamento) degli apparecchi domestici immessi sul mercato comunitario.

Scopo di questo nuovo sistema era permettere ai consumatori di scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico al momento dell'acquisto.

La forma scelta per la pubblicazione di queste informazioni era una combinazione di due elementi: una “scheda informativa” e un’“etichetta” apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale. Era nata l’“Etichetta Energetica” comunitaria.

Come previsto nella direttiva quadro a partire dal 1994 sono state pubblicate le specifiche direttive applicative per i principali apparecchi domestici: 94/2/CE [3] per i frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, 95/12/CE & 96/89/CE [4] per le lavatrici, 96/60/CE [5] per le lavasciugatrici, 95/13/CE [6] per le asciugatrici, 97/17/CE & 99/19/CE [7] per le lavastoviglie, 98/11/CE [8] per le sorgenti luminose, 2002/31/CE [9] per i condizionatori d'aria e 2002/40/CE [10] per i forni elettrici.

1.2 Principali elementi della Direttiva Quadro 2010/30/UE

Il Piano d'Azione sulla Politica Industriale Sostenibile e il Piano su Produzione e Consumo Sostenibili hanno stabilito la necessità di allargare lo scopo dell'etichettatura energetica per rafforzarne la sinergia soprattutto con la direttiva quadro 2009/125/CE [11] sui requisiti

di eco-progettazione per gli stessi prodotti. Infatti, mentre l'etichettatura energetica fornisce una chiara indicazione del rendimento energetico, l'eco-progettazione concerne lo sviluppo di prodotti con minore impatto ambientale.

L'ambito di applicazione della nuova etichetta energetica è esteso dagli elettrodomestici ai "prodotti relativi all'energia", cioè a tutti i beni che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia durante l'uso, immessi sul mercato e/o messi in servizio nell'Unione. I prodotti che non consumano direttamente energia, ma che una volta in uso o installati hanno un potenziale significativo di risparmio energetico (impatto indiretto) sono quindi inclusi: per esempio le finestre, le porte esterne e i materiali isolanti.

La direttiva 2010/30/UE definisce tra l'altro:

- la forma e i contenuti della nuova etichetta energetica, per aiutare i consumatori a scegliere prodotti con caratteristiche di efficienza e prestazioni funzionali ottimali
- il comportamento gli Stati Membri sono invitati a tenere per l'acquisto di beni coperti da etichettatura energetica nel settore pubblico
- i criteri che gli Stati Membri dovranno seguire per l'istituzione di campagne di informazione e programmi di incentivazione economica sia dal lato domanda (acquisto di prodotti eco-efficienti da parte degli utenti finali) che dal lato offerta (incentivazione alle imprese per la produzione di tali beni) con l'esclusione di misure fiscali o di bilancio.

In particolare, l'Art.3 *Responsabilità degli Stati Membri* stabilisce al punto c) che "l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali".

Come già detto la direttiva quadro definisce la forma e il contenuto che dovranno avere le etichette dei prodotti coperti da misure di implementazione. In particolare:

- per quanto possibile la nuova etichetta deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti;
- nella nuova etichetta la scala da A a G esistente si amplia con tre nuove classi: A+, A++ e A+++, oltre alla classe "A", per permettere ai consumatori di riconoscere prodotti

ancora più efficienti del migliore prodotto oggi sul mercato e per favorire la concorrenza tra i produttori dando loro uno efficace strumento di marketing per i loro prodotti innovativi;

- la nuova etichetta energetica non potrà - in principio - indicare più di sette classi energetiche, a meno che più classi siano ancora popolate e necessarie a qualificare lo specifico prodotto. Si aprono quindi tre possibili scenari: se un nuovo prodotto che utilizza meno energia di quelli esistenti è classificato “A+” la classe energetica meno efficiente sarà la “F”; se un nuovo prodotto che utilizza meno energia di quelli esistenti è classificato “A++” la classe energetica meno efficiente sarà la “E”; se un nuovo prodotto che utilizza meno energia di quelli esistenti è classificato “A+++”, la classe energetica meno efficiente sarà la “D”;
- il sistema dei colori, dal verde scuro per i prodotti più efficienti energeticamente al rosso per quelli che consumano di più, è definito conseguentemente in modo che la classe di efficienza energetica più elevata sia sempre verde scuro e la più bassa rossa. Nel caso sia necessario utilizzare più delle sette classi da A+++ a D, le classi al disotto della D saranno tutte evidenziate in rosso;
- l'etichetta dovrà essere contenuta in ogni apparecchio, per limitare le possibilità di errore nell'utilizzo da parte dei rivenditori. Come conseguenza pratica le nuove etichette sono quasi completamente neutre dal punto di vista linguistico: si utilizza infatti un mix di poche parole comprensibili in tutte le lingue ufficiali degli Stati Membri e di pittogrammi per caratterizzare le caratteristiche funzionali dei diversi prodotti.

Inoltre le pubblicità contenenti delle informazioni o prezzi legati all'energia dovranno includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto, permettendo così ai consumatori di valutare anche i costi di utilizzo già al momento dell'acquisto.

1.3 Le misure di implementazione: i Regolamenti delegati

Il 28 settembre 2010 la Commissione Europea ha adottato i primi Regolamenti delegati¹ che implementano il nuovo schema di etichettatura energetica per televisori, frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, che dopo l'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 314 il 30 novembre 2010:

¹ La direttiva quadro 2020/30/UE è la prima direttiva divenuta operativa all'interno del nuovo Trattato dell'Unione, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2010.

- Regolamento delegato (UE) N. 1062/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori
- Regolamento delegato (UE) N. 1061/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico
- Regolamento delegato (UE) N. 1060/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- Regolamento delegato (UE) N. 1059/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico.

I primi quattro Regolamenti stabiliscono le caratteristiche delle etichette per ciascun prodotto, definite applicando i criteri generali della direttiva quadro, e prescrivono che la nuova etichetta venga applicata a partire da 12 mesi dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, a parte i televisori, uno specifico articolo sulle disposizioni transitorie chiarisce che gli apparecchi conformi al relativo Regolamento e immessi sul mercato a partire da 12 mesi prima della sua entrata in vigore sono comunque considerati conformi alla precedente direttiva di etichettatura. Queste disposizioni transitorie sono state introdotte per permettere una transizione senza discontinuità fra i due schemi di etichettatura e per consentire agli apparecchi più efficienti di essere immediatamente riconoscibili sul mercato, premiando così i produttori che anticipano lo sviluppo tecnologico.

1.4.1 L'etichetta per i frigoriferi

Il Regolamento delegato per i frigoriferi introduce ulteriori importanti novità rispetto alla precedente etichetta energetica:

- il campo di applicazione è esteso a tutti gli apparecchi per la refrigerazione domestica, inclusi quelli per le bevande (incluso il vino) e i prodotti che utilizzano tecnologie diverse della compressione, fra cui gli apparecchi ad assorbimento e i termoelettrici (effetto Peltier) purché alimentati dalla rete elettrica

- questo comporta che le cosiddette “cantinette” e i “minibar” sono ora coperti da etichettatura, come pure i piccoli apparecchi portatili per la refrigerazione di bevande (purché possano essere connessi alla rete elettrica). Sono invece escluse tutte le tipologie di prodotto alimentate da altre fonti di energia o a batteria o che vengono utilizzate per scopi commerciali.

L'introduzione di queste nuove tipologie di apparecchi per la refrigerazione ha comportato la necessità di definire tre diverse etichette:

- etichetta energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a C (Figura 1), che include solo sette classi di efficienza energetica da D and A+++
- etichetta energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da D a G (Figura 2), che contiene tutte 10 possibili classi di efficienza energetica, da G and A+++ , in quanto gli apparecchi che utilizzano le tecnologie diverse dalla compressione sono generalmente meno efficienti dal punto di vista energetico (si collocano alle classi inferiori a C), ma hanno il grande vantaggio di essere silenziosi in quanto sprovvisti del compressore. L'etichetta mette in luce questi due aspetti, la minore efficienza energetica ma anche la loro silenziosità, lasciando al consumatore la decisione su quale apparecchio acquistare sulla base delle specifiche esigenze
- etichetta energetica per i frigoriferi cantina (Figura 3), che contiene le 10 possibili classi di efficienza energetica, da G and A+++ , in quanto questi apparecchi possono utilizzare anche le tecnologie diverse dalla compressione. La capacità di ciascun modello non è più espressa in litri ma in numero di bottiglie standard.

Tuttavia le formule per il calcolo dell'Indice di Efficienza Energetica da cui dipende la classe di efficienza energetica dello specifico modello sono rimaste sostanzialmente quelle alla base della precedente etichetta.

Figura 1: Nuova etichetta energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a C.




Figura 2: Nuova etichetta energetica per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da D a G.



Figura 3: Nuova etichetta energetica per i frigoriferi cantina



1.4.2 L'etichetta per lavatrici e lavastoviglie

La definizione della nuova etichetta per gli elettrodomestici del lavaggio – lavatrici e lavastoviglie – ha comportato invece cambiamenti sostanziali nel metodo di calcolo delle prestazioni energetiche.

In particolare per le lavatrici (Figura 4):

- al pari dei frigoriferi è stato introdotto il concetto di Indice di Efficienza Energetica, dato dal rapporto fra il consumo globale annuo dello specifico modello e il consumo di riferimento (il consumo che la stessa macchina avrebbe avuto nell'anno di riferimento). L'IEE che permette l'accesso alla classe A+++ è di 46, cioè un apparecchio in questa classe consuma meno della metà che nell'anno di riferimento per lavare la stessa quantità di bucato
- il consumo globale annuo è dato dal consumo della macchina nei cicli di lavaggio standard per il cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale più il consumo nelle modalità "off" e "left-on", in modo da dare una informazione più completa al consumatore circa l'effettivo consumo totale dell'apparecchio
- il consumo annuo di acqua viene calcolato per gli stessi cicli standard, ed è espresso in litri in modo da dare una immagine immediata al consumatore di quanta acqua si consuma quando si lava il bucato
- il rumore viene dichiarato sia nella fase di lavaggio che in quella, più rumorosa, della centrifuga.
- scompare infine dall'etichetta l'efficienza di lavaggio, che per effetto dell'entrata in vigore dei requisiti di eco-design nel Regolamento (UE) N. 1015/2010 [12] non può essere inferiore alla classe A²
- l'etichetta riporta solo le classi di efficienza energetica dalla D alla A+++ perché gli apparecchi meno efficienti sono stati eliminati dal mercato per effetto dell'entrata in vigore dei requisiti di ecoesign dello stesso Regolamento.

Per quanto riguarda invece le lavastoviglie (Figura 5):

- anche per questo apparecchio domestico è stato introdotto il concetto di Indice di Efficienza Energetica basato sul consumo globale annuo. L'IEE che permette l'accesso

² Per le macchine con capacità di carico superiore a 3kg, classe B per le lavatrici con capacità di carico fi 3 kg o inferiore.


alla classe A+++ è di 50, cioè un apparecchio in questa classe consuma globalmente la metà dell'energia consumata dalla stessa macchina nell'anno di riferimento

- il consumo globale annuo è dato dal consumo della macchina per un certo numero di cicli di lavaggio standard più il consumo nelle modalità "off" e "left-on", in modo da dare una informazione completa al consumatore circa l'effettivo consumo totale di questo elettrodomestico
- il consumo annuo di acqua viene calcolato per lo stesso numero di cicli standard, ed è espresso in litri in modo da dare una immagine immediata al consumatore di quanta acqua si consuma quando si lavano piatti e stoviglie
- l'etichetta riporta solo le classi di efficienza energetica dalla D alla A+++ perché gli apparecchi meno efficienti sono stati eliminati dal mercato per effetto dell'entrata in vigore dei requisiti di ecodesign del Regolamento (UE) N. 1016/2010 [13]. Lo stesso Regolamento stabilisce inoltre che l'efficienza di lavaggio non dovrà essere inferiore alla classe A.

Figura 4: Nuova etichetta energetica per le lavatrici



Figura 5: Nuova etichetta energetica per le lavastoviglie



1.4.2 L'etichetta per i televisori

L'etichetta per i televisori è la prima novità introdotta nel panorama comunitario delle etichette energetiche, limitate fino al 2010 ai soli grandi elettrodomestici bianchi e alle sorgenti luminose.

Per questo motivo la prima etichetta (Figura 6), obbligatoria a partire dal 30 novembre 2011, riporta le sette classi tradizionali dalla G alla A. Le classi al di sopra della A sono introdotte per passi successivi: la classe A+ a partire dal 1 gennaio 2014 (Figura 7), la classe A++ a partire dal 1 gennaio 2017 (Figura 8) e la classe A+++ a partire dal 1 gennaio 2020 (Figura 9).

Figura 6: Nuova etichetta energetica per i televisori, dal 2012



Figura 7: Nuova etichetta energetica per i televisori, dal 2014



Figura 8: Nuova etichetta energetica per i televisori, dal 2017



Figura 9: Nuova etichetta energetica per i televisori, dal 2020



Contemporaneamente le classi di efficienza G, F ed E verranno cancellate dall'etichetta. Tuttavia i produttori hanno la possibilità di identificare gli apparecchi più efficienti utilizzando l'etichetta corrispondente alla classe di efficienza energetica dello specifico modello. L'Indice di Efficienza Energetica dei televisori, che come nel caso degli altri elettrodomestici ne determina la classe di efficienza energetica, è il rapporto fra il consumo in "on-mode" e il consumo di riferimento (che dipende a sua volta dall'area visibile dello schermo).

L'etichetta riporta anche la eventuale presenza di un interruttore "on/off" che spegne il televisore diminuendone il consumo ad un valore non superiore a 0,01 Watt.

2 Diffusione e supporto della nuova etichetta energetica

La campagna di informazione sul nuovo schema di etichettatura energetica è iniziata subito dopo la pubblicazione dei primi Regolamenti delegati e si è concentrata sui relativi prodotti: TV, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie. La campagna si è articolata in una serie di azioni complementari:

- pannelli espositivi sia generali sulla nuova etichetta che specifici per i prodotti etichettati
- articoli su giornali e riviste specializzate
- interviste radiofoniche o riportate su riviste specializzate
- presentazioni a seminari informativi.

I temi di queste azioni di disseminazione sono stati la descrizione delle caratteristiche della nuova etichetta energetica e delle specifiche etichette di prodotto e la spiegazione del ruolo che l'etichettatura energetica gioca per il miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti a livello nazionale in sinergia con i requisiti di ecodesign.

2.1 *Articoli su quotidiani e riviste specializzate*

Uno specifico articolo sulle etichette energetiche è stato pubblicato il 23 marzo sulla pagina "Affari Privati" del quotidiano Il Sole 24 Ore (Figura 10). Altre pubblicazioni sono state realizzate nella prima parte del 2011:

Data	Pubblicazione	Titolo	Pubblicazione
01.2011	articolo	L'etichetta energetica comunitaria: un approccio innovativo per i principali apparecchi domestici	Gestione Energia N 1, 2011
21.02.2011	articolo	La UE a sostegno dell'etichetta energetica	Trade Bianco, Anno XV n 4 - Aprile 2011
21.03.2011	articolo	Etichette energetiche più efficienti	Il Sole24h

2.2 *Pannelli espositivi*

Nell'ambito del progetto comunitario ComeOn Labels³ sono stati predisposti 4 pannelli che descrivono le nuove etichette per frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori (Figura 11). I pannelli, realizzati in 3 copie, sono stati esposti in vari eventi organizzati da ENEA o da altri soggetti, per esempio l'Open Day del Centro di Ispra del 14 maggio 2011 (Figura 12).

³ Progetto "ComeOn Labels", Grant Agreement

Figura 10: Articolo sul Sole24 Ore del 23 marzo 2011



Figura 11: Pannelli espositivi sulla nuova etichetta energetica e sulle specifiche etichette di prodotto



Figura 12: Presentazione dell'etichetta energetica al JRC Open day, presso l'ENEA di Ispra



2.3 Presentazioni a seminari tematici

L'Unità UTEE (Unità tecnica Efficienza Energetica) dell'ENEA è impegnata supportare la diffusione dell'etichettatura energetica attraverso presentazioni a seminari tematici (Figura 13).

Figura 13: Presentazione a seminari tematici



2.4 Interviste radiofoniche

Il 2 febbraio 2011 è stata realizzata una intervista radiofonica per la trasmissione “Mr Kilowatt” (Figura 14) durante la quale sono state presentate le nuove etichette energetiche.

Figura 14: Intervista sull'etichetta energetica al programma radiofonico Mr KiloWatt

The screenshot displays the website for the radio program "Mr Kilowatt". At the top, the program title "Mr Kilowatt" and the date "02-02-2011" are visible. The main heading is "Etichette energetiche". Below this, there is a short article snippet: "L'introduzione delle etichette energetiche dovrà essere adottata in...". To the right, a list of dates and program titles is shown, including "02-02-2011 Etichette energetiche", "01-02-2011 Intervista: Intervista", "27-01-2011 Valore di COP in senso di efficienza energetica", and "26-01-2011 Valore di COP in senso di efficienza energetica". A "link consigliati:" section features a "COFELY" logo with the text "in collaborazione con Cofely". On the right side, there is a section titled "archivio scrivici". At the bottom left, the logo for "la palinsesto:" is present, and at the bottom right, there is a small text block starting with "E' un gruppo...".

BIBLIOGRAFIA

- [1] Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153, 18.06.2010.
- [2] Direttiva 1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 concernente l'indicazione del consumo d'energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GUCE L 297, 13.10.1992,
- [3] Direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, GUCE L 45, 17.2.1994.
- [4] Direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, GUCE. L. 136, 21.6.1995. Direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, GUCE L 338, 29.12.1996.
- [5] Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga-biancheria domestiche, GUCE L 266, 18.10.1996.
- [6] Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugatrici ad uso domestico, GUCE. L. 136, 21.6.1995.
- [7] Direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, GUCE L 118, 7.5.1997. Direttiva 99/19/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva

97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, GUCE L 56, 4.3.1999.

[8] Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade per uso domestico, GUCE L 71, 10.3.1998.

[9] Direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, GUCE L86, 03.04.2002.

[10] Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GUCE L128, 15.05.2002.

[11] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione), GU L285, 31.10.2009.

[12] Regolamento (UE) N. 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, GU L 293, 11.11.2010.

[13] Regolamento (UE) N. 1016/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, GU L 293, 11.11.2010.